

REGOLAMENTO (CEE) N. 2136/90 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1990

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pere Williams e Rocha e l'importo dell'aiuto alla produzione di tali pere sciropate e/o conservate al succo naturale di frutta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1202/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio⁽³⁾, fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna di commercializzazione precedente, dell'andamento dei prezzi di base nel settore degli ortofrutticoli e della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni, compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto fissato per la campagna precedente, modificato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori e delle differenze tra il costo della materia prima nella Comunità e nei principali paesi terzi concorrenti;

considerando che l'articolo 4 del precitato regolamento (CEE) n. 1206/90 istituisce un sistema di adeguamento monetario inteso a correggere l'aiuto alla produzione dell'incidenza, sul prezzo minimo da cui è stato detratto l'importo dell'aiuto, dei divari esistenti fra il tasso di conversione agricolo e il tasso medio di cambio del mercato durante un periodo da determinarsi; che, nell'attuale situazione del mercato e onde garantire normali

condizioni di concorrenza nei confronti dei paesi terzi, occorre rendere operante tale meccanismo di adeguamento, applicando un coefficiente all'importo dell'aiuto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna⁽⁴⁾, ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi cui si applica il coefficiente 1,001712 nell'ambito del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che i prezzi e gli importi fissati in ecu dalla Commissione per la campagna di commercializzazione 1990/1991 devono essere calcolati sulla base della conseguente riduzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori di pere Williams e Rocha e
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile alle pere Williams e Rocha sciropate, e/o conservate al succo naturale di frutta

sono quelli stabiliti nell'allegato I.

Articolo 2

1. All'aiuto alla produzione si applica un coefficiente pari all'incidenza, sul prezzo di costo, della differenza tra il tasso di cambio medio del mercato e il tasso di conversione agricolo applicabile all'inizio della campagna di commercializzazione.

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 66.

⁽³⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.

⁽⁴⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.